

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI DOMODOSSOLA

(Provincia di VERBANIA)

**Rep. n. 574**

**Del 13 gennaio 2023**

**Codice Unico di Progetto (CUP): B69D22000160006**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 9328679D6E**

CONTRATTO DI APPALTO PER

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA

E DELLE FACCIATE DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ‘EX FARMACIA

SAMONINI’ SITO IN PIAZZA MERCATO”

FINANZIATI NELL’ AMBITO DEL P.N.R.R. LINEA PROGETTUALE “INTERVENTI

PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA

ENERGETICA DEI COMUNI – M2C4-INVESTIMENTO 2.2”

L’anno duemilaventitre il giorno tredici (13) del mese di gennaio, presso la Sede Municipale

del Comune di Domodossola, avanti a me dott.ssa Antonella SALINA nata a Domodossola

(VB) il 19 aprile 1958, Segretario Generale del Comune di Domodossola, iscritto all’Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali della Regione Piemonte (Ministero dell’Interno), ID numero

4403, a questo atto autorizzato, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo

n.267/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle

parti, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

GUATTA ing. Marco nato a Omegna (VB) il 9 luglio 1968, domiciliato per la carica presso

il Comune di Domodossola - codice fiscale: GTT MRC 68L09 G062G nella sua qualità di

Dirigente Area Patrimonio - Gestione del Territorio – Protezione Civile – Gare, e legale

rappresentante del **Comune di Domodossola** con sede in Piazza Repubblica dell'Ossola n. 1, 28845 Domodossola (VB), **Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00426370037**, a ciò autorizzato ai sensi del Decreto Sindacale n. 3 del 31 marzo 2022 che lo investe dei poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'ente committente che rappresenta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante/ente committente";

E

FRANCINI Mara nata a Verbania il 2 febbraio 1963, residente in via Antonio Manzi n. 120, 28824 Oggebbio (VB), Codice Fiscale FRN MRA 63B42 L746O, la quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico legale rappresentante della Impresa **TECNO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede legale in via alla Cartiera, 28923 Verbania Possaccio (VB) – **Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 01655880035**, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, al Numero REA 184837, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,

#### PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 14 luglio 2022, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo a “Interventi di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante risanamento conservativo della copertura e delle facciate dell'immobile comunale denominato ‘Ex Farmacia Samonini’ sito in Piazza Mercato”, per un ammontare complessivo, ogni onere incluso, di Euro € 180.000,00 (Euro centoottanta mila e centesimi zero); il suddetto progetto prevede un importo complessivo per lavori, oltre IVA, di Euro 131.478,93 (Euro cento

trentuno mila quattrocento settantotto e centesimi novanta tre), di cui Euro 116.292,06 (Euro centosedici mila duecento novantadue e centesimi sei) per importo a base di gara e Euro 15.186,87 (Euro quindici mila centoottanta sei e centesimi ottantasette), per oneri di attuazione delle misure di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

che l'opera è finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – M2C4-Investimento 2.2" all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 145/2018 e di cui all'art. 1, comma 29 e seguenti della legge n. 160/2019;

che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Patrimonio – Gestione del Territorio – Protezione Civile – Gare n. 833 del 18 luglio 2022 è stato determinato di avviare le procedure di gara, tramite la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 120/2020, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

che la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha avviato, in attuazione alla sopracitata determinazione a contrarre, la procedura negoziata, provvedendo ad invitare con nota prot. 12598 del 21 luglio 2022, n. 9 operatori economici, come individuati da questo Comune;

che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Patrimonio – Gestione del Territorio – Protezione Civile – Gare n. 1025 del'8 settembre 2022, si è preso atto del verbale predisposto dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa TECNO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via alla Cartiera, 28923 Verbania Possaccio (VB), avendo offerto un ribasso del 1,11 %

(uno virgola undici per cento) sull'importo a base di gara e, quindi, per un importo dei lavori netto di Euro 115.001,22 (Euro cento quindicimila uno e centesimi ventidue) oltre a Euro 15.186,87 (Euro quindicimila centoottanta sei e centesimi ottanta sette) per oneri di attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 130.188,09 (Euro centotrenta mila cento ottantotto e centesimi nove), oltre IVA nella misura del 10% (dieci per cento);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

L'ente committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi ad "Interventi di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante risanamento conservativo della copertura e delle facciate dell'immobile comunale denominato 'Ex Farmacia Samonini' sito in Piazza Mercato", in base all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

#### **Art. 2 – Disposizioni regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

Elaborati grafici progettuali e relazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 14 luglio 2022.

Inoltre:

- Disciplinare di gara
- Lettera di invito;

- Offerte di gara;

- Verbali di gara.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati agli atti, presso l'ufficio Tecnico Lavori Pubblici Gare, e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

### **Art. 3 – Ammontare del contratto**

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri di attuazione delle misure di sicurezza, è fissato in **Euro 130.188,09 (Euro centotrenta mila cento ottantotto e centesimi nove)**, oltre IVA nella misura del 10% (dieci per cento).

Il contratto è stipulato "a corpo" e l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **Art. 4 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 5 – Garanzia definitiva**

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero 1907467 in data 22 settembre 2022, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., Via Mecenate n. 90, 20138 Milano (MI), Agenzia di CARBONE-Milano, per un importo di Euro 5.207,60 (Euro cinquemila duecento sette e centesimi sessanta), pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ridotto del 50% e del 20% ai sensi degli artt. 93 comma 7, e 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, avendo l'appaltatore i requisiti ivi previsti.

La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e

dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 6 – Subappalto**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Art. 7 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e al 15% del valore iniziale del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'ANAC ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 8 – Revisione prezzi**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento

compensativo (ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50).

Disposizioni meglio dettagliate all'articolo 1.5.6 del Capitolato.

#### **Art. 9 – Termine per l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a **Euro 100,00 (Euro cento e centesimi zero)** per ciascun giorno naturale consecutivo di ritardo. (articolo 1.3.4 del Capitolato)

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

#### **Art. 10 – Pagamenti in acconto**

All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al 50% dell'importo di contratto (articolo 1.5.2 del Capitolato).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo fissato.

Si da atto che il **codice ufficio univoco** del Comune di Domodossola per la fatturazione

elettronica è il seguente: UFN7F7.

#### **Art. 11 – Pagamenti a saldo**

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 13/08/2010, n. 136 e del D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in Legge 217/2010, con le relative clausole risolutive espresse.

Sarà attivata la procedura di risoluzione del contratto in caso di inottemperanza al predetto obbligo. La risoluzione opera anche tra appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

#### **Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore dichiara di applicare integralmente, ai propri lavoratori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dell'allegato XVII punto 1, lettera i) allo stesso decreto legislativo, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, è stato acquisito apposito **Documento unico di regolarità contributiva on line** numero protocollo INAIL 35322136 con scadenza validità 2 marzo 2023;

#### **Art. 14 – Codice di Comportamento**

L'aggiudicatario dichiara che non sussistono situazioni di lavoro o di rapporto di collaborazione con dipendenti del Comune cessati dal servizio negli ultimi tre anni che abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto dell'Ente,

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione, consapevole che la violazione di tali obblighi costituisce risoluzione o decadenza dal rapporto con il Comune di Domodossola.

#### **Art. 15 – Adempimenti in materia antimafia**

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui sopra. Inoltre l'Impresa TECNO COSTRUZIONI s.r.l. risulta iscritta nella "White list" della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, che, ai sensi dell'art.1 commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, equivale a certificazione di insussistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti;

#### **Art. 16 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'appaltatore, ha depositato presso l'ente committente un proprio piano operativo di sicurezza

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte

integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti del piano operativo di sicurezza ogni

volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Art. 17 – Responsabilità verso terzi**

L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura

che si dovessero verificare tanto alle persone che alle cose dell'ente committente, quanto a

terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso

che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei

danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente

committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero 1924806 in data

17 novembre 2022, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., Via Mecenate n. 90, 20138

Milano (MI), Agenzia di CARBONE-Milano, per rischi di esecuzione delle attività oggetto

del presente contratto.

#### **Art. 18 – Controversie**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli

articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e

l'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Verbania.

(Tutto meglio dettagliato agli articoli 1.10.1 – 1.10.3 del Capitolato)

**Art. 19 – Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

**Art. 20 – Recesso dal contratto**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

**Art. 21 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora temporaneamente vigenti, il Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.

**Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla gestione del presente contratto e degli obblighi previsti dalle vigenti Leggi

in materia. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici ed

è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto sopracitato l'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Domodossola, nella persona del Sindaco pro-tempore.

**Art. 23 Spese del contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Si dichiara inoltre ai fini della non assoggettabilità all'imposta di registro, che la cauzione definitiva è prestata in adempimento all'obbligo previsto dal D.Lgs. n.50/2016.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in Euro 45,00; Le imposte di bollo e di registro sono assolte in forma virtuale, con versamento con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico generato utilizzando il software di Gestione Contratti Digitali GisMaster di Technical Design s.r.l. di Cuneo. Il contratto sarà prodotto alla Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Si da atto che il presente contratto è stato redatto nel rispetto dell'art. 32 comma 14

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti);

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, segretario comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su dodici pagine a video e parte della tredicesima;

Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati affermando di conoscerne il contenuto, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Io sottoscritto, segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs n.82/2005;

**Per il Comune di Domodossola:** Ing. Marco Guatta (*firmato digitalmente*)

**Per l'Impresa:** dott.ssa Mara Francini (*firmato digitalmente*)

**Segretario Comunale Ufficiale Rogante:** dott.ssa Antonella Salina (*firmato digitalmente*)